



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Montecorvino Rovella

Giudice di Pace, in persona della dr.ssa Concetta Cuozzo, ha pronunciato la presente

S E N T E N Z A

Nel giudizio avente n. RG: 1426/2018 di opposizione ad estratto di ruolo promosso da **VASSALLO Emiddio**, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Vassallo, elett.te dom.to presso il suo studio sito in Montecorvino Rovella alla via Piano n. 5;

-attore-

CONTRO

Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Artemio Baldi ed elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo in Cava de' Tirreni al C.so Principe Amedeo, 17;

-convenuta-

Prefettura di Frosinone, in persona del Prefetto p.t.,

-convenuta contumace-

Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto p.t.,

-convenuta contumace-

Riservata in decisione all'udienza del 04.04.2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. regolarmente notificato alle convenute, l'attore proponeva innanzi all'intestato Ufficio, opposizione avverso cartella di pagamento n. 1002018001343621600 emesso dall'Agenzia dell'Entrate Riscossione, Agente della Riscossione per la Prov. di Salerno, ed avente ad oggetto carico non tributario, ossia contravvenzione al CDS emesse nell' anno 2013. L'istante assumeva, in particolare, l'illegittimità delle maggiorazioni di cui al co. 5 dell'art. 27 L. 689/81, errata indicazione degli

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of the judge or a representative.

importi della cartella di pagamento, l'illegittima duplicazione della sanzione, la nullità per mancanza requisiti certezza e liquidità credito, omessa notifica verbale, vizi della notifica della cartella di pagamento ed infine prescrizione dei crediti.

Instauratosi il contraddittorio tra le parti, si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con comparsa di costituzione e risposta chiedendo il rigetto della domanda attorea eccependone l'inammissibilità e la sua infondatezza. Non si costituivano né comparivano per quanto regolarmente citata le Prefetture di Caserta e Frosinone restando, quindi, contumaci. All'udienza di conclusioni e discussione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va dichiarata la contumacia delle Prefetture di Frosinone e Caserta nonostante siano state regolarmente citate non si costituivano e né comparivano in causa.

In via altrettanto preliminare, va rilevato che la domanda attorea è pienamente procedibile, proponibile, ammissibile e tempestiva nonché fondata e va, dunque, accolta con condanna alle spese di liti. Invero, l'opposizione ex art- 615 c.p.c. proposta dall'attore va inquadrata anche quale azione ordinaria di accertamento in negativo del credito. Nel caso di specie, non è stato provato da parte delle Prefetture di Frosinone e Caserta l'esistenza e trasmissione all'Agente della Riscossione del titolo esecutivo costituito dal "ruolo" relativo ai verbali di contravvenzioni al CDS.

Va osservato, ancora, che dall'esame delle normativa vigente, regolante la materia della riscossione a mezzo ruolo, non vi è nessuna norma e disposizione di legge che dispone, a pena di improcedibilità ed improponibilità della domanda, preventive istanze amministrative in autotutela di annullamento dei ruoli, adempimento comunque assolto dall'istante come risulta.

E' bene osservare che L'Agente della Riscossione è il soggetto a cui è affidato in concessione il servizio di riscossione dei "ruoli" trasmessi dagli Enti Impositori. Il ruolo è un elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dagli Enti creditori-Impositori ai fini della riscossione a mezzo del concessionario e costituisce il titolo esecutivo. In virtù dell'art. 206 del CdS comma 2: "I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione."

L'art. 12 del D.P.R. 29/9/73 n. 602, applicabile anche nella fattispecie de qua, prescrive che l'ufficio competente forma i ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui gli agenti della riscossione operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti

che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. Nel ruolo devono comunque essere indicati il numero del codice fiscale del debitore, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo ed il riferimento al precedente atto di accertamento e/o verbale di contestazione. In difetto di tale indicazione non può farsi luogo all'iscrizione.

Particolare rilevanza assume la sottoscrizione del ruolo (anche telematica) dal titolare dell'Ufficio dell'Ente Creditore o da un suo delegato, formalità che lo rende esecutivo. Tale sottoscrizione è obbligatoria, a pena di decadenza. E' onere dell'Ente impositore, infatti, attore sostanziale nel giudizio de quo, provare di aver assolto a tutte le formalità richieste dalla legge per la formazione del ruolo – indipendentemente dalla regime di pubblicità – , in quanto il ruolo è il presupposto fondante la pretesa, fatta valere con la notificazione della cartella di pagamento. Sull'Ente impositore incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, anche quelli eccepiti dall'istante attore in senso formale. Inoltre, grava sull'Ente impositore la dimostrazione della consegna e trasmissione del ruolo all'Agente della riscossione. La data di consegna è un altro elemento essenziale in quanto da essa potrebbero decorrere termini decadenziali ai fini della riscossione a messo ruolo.

Deve osservarsi, altresì, che la parte opponente non può essere gravata della prova di una circostanza negativa quale quella ad esempio della mancata sottoscrizione del ruolo e/o omessa trasmissione del ruolo, configurandosi onere probatorio di assai difficile adempimento, se posto in capo al privato.

Ciò considerato va rilevato che, nel caso in esame l'Ente Impositore, contumace nel giudizio de quo, non ha provato di aver assolto a tutte le formalità previste ex lege per la valida formazione del titolo esecutivo denominato "ruolo", e né ha dimostrato di aver trasmesso e/o consegnato lo stesso all'Ente Riscossore.

Quanto alla prescrizione eccepita dall'attore anche essa risulta assolutamente fondata. Infatti dall'esame della documentazione in atti, la pretesa vantata nella cartella di pagamento risulta essere estinta per decorso quinquennale dei termini di prescrizione ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della L. 689/81.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico delle convenute, sono attribuite all'avvocato antistatario, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, Dott.ssa Concetta Cuzzo, *contrariis reiectis*, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:

- 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 10020180013436216 000 e del ruolo esattoriale e, ne ordina l'immediata cancellazione;
- 2) dichiara, altresì, estinto il credito contenuto nel ruolo esattoriale perché prescritto il diritto ad esigerlo;
- 3) condanna le convenute, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e le Prefettura di Caserta e le Prefettura di Frosinone, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che liquida in € 450,00 per competenze, oltre € 50,00 per esborsi, rimborso forfettario del 15%, Iva (se dovuta) e Cnap come per legge in favore dell'avv. Arturo Vassallo dichiaratosi antistario;
- 4) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso.

Montecorvino Rovella, li 19/02/2020

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Concetta Cuzzo



Deposito 19/10/20

GIUDIZIO DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA)
Il Funzionario di Cancelleria